

STUDIO LEGALE BOSCO  
Avv. Davide Bosco  
Via Antonio del Re n. 22 - 00019 Tivoli (RM)  
Tel. e fax 0774/1737460  
e-mail: [avv.davidebosco@libero.it](mailto:avv.davidebosco@libero.it)  
PEC [davide.bosco@pecavvocatitivoli.it](mailto:davide.bosco@pecavvocatitivoli.it)

## TRIBUNALE DI TIVOLI

### Proposta di un piano del consumatore

Per:

**Zangla Maria Saveria** C.F.ZNGMSV62B57F611A residente in Monterotondo (RM) [redacted] [redacted]  
[redacted] rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Bosco CF. BSCDVD70M16H501G giusta procura in calce del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Tivoli, Via Antonio del Re n. 22 con fax n. 0774/1737460 e PEC [davide.bosco@pecavvocatitivoli.it](mailto:davide.bosco@pecavvocatitivoli.it) per le comunicazioni telematiche

ricorrente

#### Premesso

Che, nell'odierna fattispecie ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seguenti, legge n. 3/2012 successive modifiche e, segnatamente:

- la ricorrente risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge trovandosi *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lett. b della Legge 3/12, essendo *"debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta"*;
- la ricorrente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- la stessa non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui alla medesima legge n. 3/2012 e non ha subito, per cause a lei imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Che la ricorrente ha fatto richiesta, presso l'OCC di Tivoli, di nomina di un gestore ed ha quindi chiesto al suddetto professionista la redazione della relazione, ai sensi dell'art 9 comma 2 L.3/12, contenente l'attestazione sulla fattibilità del piano;

che l'OCC di Tivoli, ha pertanto provveduto a redigere la richiesta relazione cui ci si riporta integralmente, attestando il piano proposto;

che la debitrice presenta una posizione debitoria il cui totale accertato è pari a € € 77.244,44 ed è gravata mensilmente da una rata media pari ad € 1.138,55.

Che il valore del patrimonio della ricorrente è stato stimato in € 1.631,03 mentre il reddito medio mensile è pari ad € 1.336,57 e le spese personali necessarie per la sopravvivenza, sono pari ad € 875,00.

Tutto ciò premesso la sig.ra Zangla Maria Saveria, come sopra rappresentata, assistita e domiciliata, espone e precisa quanto segue.

## Sulla indicazione delle cause di sovra indebitamento e sulla meritevolezza

### A) Cause del sovraindebitamento

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra Zangla è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario della ricorrente.

La sig.ra Zangla è stata sposata con il sig. [redacted] dal 1980 sino al 1991 data della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La posizione debitoria della sig.ra Zangla si è aggravata negli anni ma, per ricostruire le varie fasi, è necessario partire dalle attività poste in essere in suo danno dall'ex marito, ora deceduto, sig. [redacted].

Il sig. [redacted], stante una [redacted] decideva di ottenere una forte liquidità al fine di poter lasciare la moglie e trasferirsi con la nuova compagna, e, per tale ragione, convinceva la ricorrente a chiedere dei finanziamenti con la motivazione di acquistare all'asta un appartamento ed effettuare lavori di ristrutturazione.

La sig.ra Zangla, su richiesta dell'allora coniuge, chiedeva dei finanziamenti con [redacted] e [redacted], per complessivi 30.000.000 di lire e il sig. [redacted], attivava un ulteriore finanziamento, con la [redacted] relativamente al quale, la sig.ra Zangla risultava garante. Contemporaneamente, il sig. Cacopardo aveva richiesto ed ottenuto un trasferimento in Calabria a Villa San Giovanni e, profittando di un allontanamento della odierna ricorrente la quale, si era recata a Bologna per alcuni giorni, per sottoporsi ad una [redacted] al [redacted] presso l'Ospedale Rizzoli, utilizzando gli assegni del libretto del c/c [redacted] intestato alla ricorrente, emetteva assegni a suo favore annotando il c/c e lasciava la sig.ra Zangla per trasferirsi con la nuova compagna con la quale rimaneva per circa due anni e poi iniziava una nuova relazione con [redacted] con la quale si sposava ed aveva un figlio e definitivamente si trasferiva a Messina.

Da allora, la sig.ra Zangla rimaneva da sola con due figli, senza lavoro e senza alcun sostegno economico da parte dell'ex marito che, l'aveva lasciata gravemente indebitata.

Lo stato di disoccupazione durava sino al 1999/2000 quando la sig.ra Zangla è stata assunta dal Ministero della Pubblica Istruzione con la mansione di collaboratrice scolastica, dapprima con contratti annuali e successivamente, nel 2006/2007, a tempo indeterminato.

Appena assunta, la sig.ra Zangla che, sino a quel momento, aveva affrontato le posizioni debitorie con l'aiuto di amici e parenti, iniziava a ricontrattare i debiti originati dal sig. [redacted] che di lì a poco sarebbe deceduto.

La sig.ra Zangla, al fine di ripianare la situazione debitoria creata dall'ex marito, doveva ricorrere alle **finanziarie che, sino a novembre 2020 sono state tutte regolarmente pagate.**

Purtuttavia a novembre 2020 [redacted] ha azionato un pignoramento sul c/c e sulla busta paga della ricorrente che gli impediva di onorare tutti i finanziamenti aperti di cui 2 con la stessa [redacted], da allora non è più riuscita a regolarizzare le rate in scadenza.

Il pignoramento era stato richiesto in forza del [redacted] di cui la sig.ra Zangla non aveva avuto conoscenza (sebbene ritualmente notificato) e che riguardava un

contratto di finanziamento del 23/06/2017 della [redacted] spa ([redacted] Tribunale) che doveva essere rimborsato con delega diretta sulla busta paga con una rata mensile di € 232,00.

Il suddetto finanziamento non veniva inserito nella delega di pagamento della busta paga e, da quanto riferito dagli operatori della medesima [redacted] alla sig.ra Zangla, era stato messo in coda rispetto agli altri pagamenti già presenti in busta paga.

Al contrario, la [redacted] agiva in via esecutiva.

Ne è conseguito il mancato pagamento delle rate che, sino a quel momento, erano state tutte interamente pagate dalla ricorrente, relativamente ai seguenti finanziamenti:

1. [redacted] (già Equilon Futuro) cessione del 1/5 rata mensile € 233,00
3. [redacted] trattenuto in busta paga rata mensile € 207,00
4. [redacted] OFIBIS concesso il 30/07/2020 rata mensile € 411,00
5. [redacted] finanziamento del 17/10/2019 rata mensile € 263,00

Quanto sinora rappresentato, veniva evidenziato anche in sede di opposizione all'esecuzione azionato nei confronti della [redacted] nel proc. R. [redacted] del Tribunale di Tivoli.

In detta occasione, veniva precisato altresì che, l'ultimo finanziamento, della stessa [redacted] era stato concesso in data 17/10/2019 e l'ultimo finanziamento in ordine di tempo, era stato concesso dalla [redacted] in data 30/07/2020 e, in entrambe le erogazioni, alcuna negatività o iscrizione nelle liste dei cattivi pagatori, per pregressi mancati pagamenti dei finanziamenti, era emersa. Pertanto, se del caso, sono evidenziabili profili di responsabilità della [redacted] in danno della [redacted] e, in sintesi:

- ✓ [redacted] ha richiesto il Decreto Ingiuntivo il 19/09/2019 per mancati pagamenti di cui aveva chiesto la decadenza del beneficio del termine il 10/09/2018 ma, aveva concesso un finanziamento alla ricorrente in data 17/10/2019;
- ✓ [redacted] aveva concesso un finanziamento il 30/07/2020 in quanto, non emergeva alcuna segnalazione da parte della [redacted]

A seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento RG [redacted] del Tribunale di Tivoli, [redacted] percepisce 1/5 dello stipendio della ricorrente la quale, si è ritrovata in una situazione debitoria divenuta irreversibile ed è divenuta oggetto di solleciti da parte della stessa [redacted] delle altre finanziarie e delle relative società di recupero del credito.

**B) Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 7, legge n. 3/12.** La ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare la stessa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge. La ricorrente inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura al PRA, da quella catastale e ipotecaria, nonché dai certificati estratti presso la procura della repubblica territorialmente competente ed allegati alla relazione dettagliata e come è stato altresì verificato dal Gestore della Crisi nominato, mediante verifica della documentazione, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

E' opportuno evidenziare che, la sig.ra Zangla ha sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà, come dimostrato con il saldo dei debiti intercorsi con le finanziarie sino alla data del pignoramento.

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno dunque assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa.

Da quanto sopra si evince con chiarezza che la ricorrente ha dimostrato in tutti i modi la propria volontà di adempiere ed ha attualmente fatto ricorso a questo Illustrissimo Tribunale per la richiesta di accoglimento di un "Piano del Consumatore" atto ad implementare la soddisfazione creditoria.

### **C) Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex articolo 6 lege n. 3/12.**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

In particolare dall'analisi dei redditi percepiti dalla ricorrente, svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano.

Da quanto sopra emergono chiaramente le difficoltà finanziarie a cui la ricorrente è dovuta andare incontro.

### **Sulla Relazione del Gestore della Crisi**

Nella relazione del Gestore della Crisi, è stata evidenziata e schematizzata la grave situazione debitoria della ricorrente, di cui è stata rendicontata nel dettaglio l'esposizione, maggioritaria, con le finanziarie e, solo in minima parte con l'erario, cui sono state aggiunte le spese della procedura quantificate dal Gestore della Crisi ammontano a complessivi € 3.648,73 con acconto versato di € 1.000,00.

### **Situazione dell'attivo**

#### **1) Immobili di proprietà:**

La ricorrente risulta proprietaria di quota parte di unità immobiliari site in Roma, [redacted] in quanto, ha acquistato nel 1984 insieme all'ex marito, ora defunto, [redacted], con atto Notaio Rossetti Antonio rep. 507419 una quota in comune pro indiviso di un appezzamento di terreno sito in località [redacted], pari a 1155 parti su 63211, all'interno di una lottizzazione denominata Comparto D.

Successivamente con scrittura privata, essendo vietato procedere con il frazionamento dei lotti e con l'attribuzione in proprietà esclusiva del terreno, ciascun comproprietario divenne

assegnatario del solo possesso di un lotto e la ricorrente con l'ex marito risultarono assegnatari del lotto n. 30.

Dopodiché, nei successivi anni, alcuni dei comproprietari, ritenendo erroneamente di essere proprietari esclusivi del proprio lotto, costruirono abusivamente sanando con i successivi condoni edilizi quanto realizzato.

Ad oggi, la ricorrente e i suoi figli (eredi di [redacted]), hanno non solo la quota pro indiviso del terreno ma anche le quote delle case ricadenti sul terreno riconducibili ad altri comproprietari solo perché, costruiti su aree acquistate in comune con soggetti terzi nel 1984 ma che, non sono né di proprietà né in possesso della sig.ra Zangla.

Pertanto la sig.ra Zangla non ha alcuna rendita o altro giovamento dalla momentanea proprietà di quote infinitesimali sulle case ricadenti nell'appezzamento di terreno in comune pro indiviso. Inoltre, è stato già effettuato il frazionamento dei singoli lotti ed a breve si avrà l'assegnazione in proprietà esclusiva del solo lotto del terreno del valore già stimato di € 2.194,50, mediante atto di divisione notarile cui seguirà, la liberazione definitiva della ricorrente da tutte le quote delle unità immobiliari sulle quali non ha alcun diritto.

## **2) Rapporti di conto corrente**

La sig.ra Zangla è titolare di rapporto di c/c intrattenuto presso [redacted] sul quale riceve la busta paga carta prepagata [redacted] oltre le ulteriori specifiche indicate nella Relazione del Gestore.

## **3) Beni mobili registrati**

La ricorrente è proprietaria del veicolo CITROEN C3 targato [redacted] anno 2007 valore stimato €1.000,00 circa.

## **4) Analisi Reddittuale**

L'unica entrata della sig.ra Zangla è costituita dalla busta paga, con reddito medio calcolato dal Gestore pari ad € 1.336,57 mensili.

### **Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento**

La ricorrente, per provvedere al proprio sostentamento è attualmente gravata da spese mensili incompressibili. Tali spese sono state stimate nella Relazione del Gestore a cui ci si riporta. L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L. 3 2012, che verrebbe finanziato dall'unica fonte di reddito effettiva che è lo stipendio e nella misura evidenziata nella suddetta Relazione in cui si è tenuto conto delle entrate della ricorrente e delle somme necessaria a soddisfare il fabbisogno quotidiano della debitrice.

\*\*\*\*

Ciò premesso,

facendo proprie le considerazioni svolte nella Relazione del Gestore della Crisi, la ricorrente chiede accogliersi la proposta in essa formalizzata anche alla luce di quanto sopra esposto e della situazione di sovraindebitamento evidente in cui versa la ricorrente, attesa la comprovata volontà della sig.ra Zangla di volervi porre rimedio, assicurando ai creditori una soddisfazione assolutamente migliore rispetto a quella conseguente all'attuale situazione di difficoltà.

Per ricomporre la situazione debitoria, risulta conveniente un piano del consumatore basato sulla capacità reddituale della ricorrente e sulla chiara e comprovabile "convenienza" per il ceto creditorio nell'accoglimento di tale strumento, rispetto ad una procedura di liquidazione del patrimonio.

La scelta del Piano del Consumatore è supportata dalle seguenti considerazioni:

- la sig.ra Zangla è titolare di stipendio ed ha un reddito medio mensile di € 1.336,57 circa;
  - le sole spese indispensabili alla sussistenza ammontano ad € 875,00 mensili, permettendo quindi di maturare un sufficiente surplus finanziario di € 461,57 che si offre in nella misura di €424,72 per l'esecuzione del piano;
  - Esiste una condizione di meritevolezza, fondata su un indebitamento non colpevole e, successivamente, consapevole e sostenibile.
  - L'inaspettato pignoramento della [redacted] aggiunto alla situazione debitoria preesistente, ha fatto crollare gli equilibri ed ha messo la sig.ra Zangla nelle condizioni di non riuscire più sostenere la pressione dei creditori;
  - l'unica proprietà immobiliare, di cui la sig.ra Zangla è titolare, è costituita dalla quota indivisa dei beni sopra specificati il cui valore stimato è pari ad € 2.194,50 e, trattandosi di quota di un bene indiviso, difficilmente troverebbe collocazione sul mercato ed è estremamente improbabile che dalla vendita all'asta possa trovarsi un ricavato pari al suo valore;
  - è proprietaria di un solo bene mobile registrato, il veicolo Citroen del 2007, che utilizza per recarsi al lavoro;
  - Non è titolare di altri beni mobili, immobili e mobili registrati.
- Per questo motivo, diversamente, i creditori risulterebbero non soddisfatti dalla procedura.

#### Ristrutturazione dei debiti

Il Piano del Consumatore, prevede una decurtazione percentuale del debito residuo, costituito prevalentemente da finanziamenti, il cui importo accertato è pari a € 77.244,44, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.138,55.

**Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
come modificato dal D.Lgs. 83/2022**

Tabella 11: Determinazione della percentuale di soddisfazione proposta per ciascun debito e ipotesi di liquidazione del patrimonio

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
prestito Delega Chirografaria n.637588 del 30/06/2017 (Chirografario)	5 - [redacted]	15.104,72	51,000%	7.703,41	49,000%
Fin. Credito al consumo n.697475 del 30/07/2020 (Chirografario)	3 - [redacted]	31.349,87	51,000%	15.988,43	49,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	4 - [redacted] MUNICIPALITÀ ALENZIA	1.919,32	100,000%	1.919,32	0,000%
Fin. Credito al consumo n.21576481 del 17/10/2019 (Chirografario)	5 - [redacted]	14.871,85	51,000%	7.584,64	49,000%
Carta di credito - tutte n.44128507569 (Chirografario)	5 - [redacted]	3.247,68	51,000%	1.656,32	49,000%
Tributi (Privilegiato_mobiliare)	6 - [redacted] MUNICIPALITÀ ALENZIA	965,00	100,000%	965,00	0,000%
Cessione del quinto Chirografaria n.592949 del 27/04/2016 (Chirografario)	5 - [redacted] C [redacted]	9.786,00	51,000%	4.990,86	49,000%

### Sintesi della proposta

Il seguente schema, indica la sintesi della proposta in relazione ai parametri reddituali ed alle spese mensili necessarie per la sopravvivenza

#### Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore – ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022

Tabella 13: Sintesi del Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore

A - Reddito mensile attuale	1.336,57
B- Spese mensili	875,00

  

	Attuali	Post Omologa
C - Rate mensili	1.138,55	424,72
Rapporto rata / reddito mensile (C/A)	85,18%	31,78%
Reddito mensile per spese (A-C)	198,02	911,85

La Sig.ra Zangla ha proposto un Piano del consumatore ex art. 12-bis e ss. L. 3/2012 quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione, seppur parziale, del ceto creditorio.

La proposta prevede il versamento in favore di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

#### **Falciabilità delle cessioni del quinto e dell'ordinanza di assegnazione**

Parte ricorrente rileva altresì che, tutte le trattenute gravanti sulla busta paga della sig.ra Zangla, possono essere falciate ai sensi dell'art. 8 c. 1 bis, L. n. 3/2012, così come chiarito dalla **Corte Cost. sentenza 10 marzo 2022, n. 65.**

Tutto ciò premesso,

facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, la sig.ra Zangla Maria Saveria, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

#### **CHIEDE**

All'Ill.mo Tribunale adito, ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012  
*in via preliminare*

**Accertare e dichiarare** che la proposta di piano del consumatore redatta dal Gestore della Crisi, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;

**Accertare e dichiarare** che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;

**Disporre** la revoca di tutte le trattenute presenti sulla busta paga ivi compresa l'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. RGE 1249/2020 del Tribunale di Tivoli;

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

**Si allegano: 1)** Ricorso del Gestore della Crisi; **2)** Relazione del Gestore della Crisi

Tivoli, data del deposito

Avv. Davide Bosco

## TRIBUNALE DI TIVOLI

Ricorso ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019  
 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 per l'ammissione alla procedura di  
 composizione della crisi da sovra indebitamento con la presentazione del piano  
 di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

Per Maria Saveria Zangla, nato a Monterotondo il [REDACTED] e residente a Monterotondo in Via  
 [REDACTED], professione Collaboratrice scolastica (Debitore) rappresentato e difeso dall'Avv.  
 Davide Bosco del foro di Tivoli, domiciliario a Tivoli, in Via Antonio del re 22, indirizzo PEC :  
 davide.bosco@pecavvocatitivoli.it

### premessato che

- la ricorrente è qualificabile come "consumatore" così come definito dal comma 1 lettera e) dell'art. 2, D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- sussistono per la ricorrente i presupposti di ammissibilità ed in particolare:
  - non è soggetta a procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ed è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la sottoposizione al fallimento;
  - non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione o di risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero revoca o cessazione del Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore;
  - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
  - non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
  - ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
  - La sig.ra tramite il suo legale rappresenta quanto di seguito riportato: *"La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa la sig.ra Zangla è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'*



andamento finanziario della ricorrente. La sig.ra Zangla è stata sposata con il sig. [REDACTED] dal 1980 sino al 1991 data della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

La posizione debitoria della sig.ra Zangla si è aggravata negli anni ma, per ricostruire le varie fasi, è necessario partire dalle attività poste in essere in suo danno dall'ex marito, ora deceduto, sig. [REDACTED].

Il sig. [REDACTED], stante una relazione extra coniugale, decideva di ottenere una forte liquidità al fine di poter lasciare la moglie e trasferirsi con la nuova compagna e, per tale ragione, convinceva la ricorrente a chiedere dei finanziamenti con la motivazione di acquistare all'asta un appartamento ed effettuare lavori di ristrutturazione.

La sig.ra Zangla, su richiesta dell'allora coniuge, chiedeva dei finanziamenti con [REDACTED] banca, per complessivi 30.000.000 di lire e il sig. [REDACTED] attivava un ulteriore finanziamento, con la [REDACTED] Poste Poste di Siena, relativamente al quale, la sig.ra Zangla risultava garante. Contemporaneamente, il sig. [REDACTED] aveva richiesto ed ottenuto un trasferimento in Calabria a Villa San Giovanni e, profittando di un allontanamento della odierna ricorrente la quale, si era recata a Bologna per alcuni giorni, per sottoporsi ad una [REDACTED] endoscopia diagnostica al ginocchio sinistro, presso l'Ospedale Rizzoli, utilizzando gli assegni del libretto del c/c [REDACTED] intestato alla ricorrente, emetteva assegni in suo favore, [REDACTED] il c/c e lasciava la sig.ra Zangla per trasferirsi con la nuova compagna con la quale rimaneva per circa due anni e poi iniziava una nuova relazione con [REDACTED] con la quale si sposava ed aveva un figlio e definitivamente si trasferiva a Messina.

Da allora, la sig.ra Zangla rimaneva da sola con due figli, senza lavoro e senza alcun sostegno economico da parte dell'ex marito che, l'aveva lasciata gravemente indebitata. Lo stato di disoccupazione durava sino al 1999/2000 quando la sig.ra Zangla è stata assunta dal [REDACTED] Ministero della Pubblica Istruzione con la mansione di collaboratrice scolastica, dapprima con contratti annuali e successivamente, nel 2006/2007, a tempo indeterminato.

Appena assunta, la sig.ra Zangla che, sino a quel momento, aveva affrontato le posizioni debitorie con l'aiuto di amici e parenti, iniziava a ricontrattare i debiti originati dal sig. [REDACTED], che di lì a poco sarebbe deceduto.

La sig.ra Zangla, al fine di ripianare la situazione debitoria creata dall'ex marito, doveva ricorrere alle finanziarie che, sino a novembre 2020 sono state tutte regolarmente pagate.

Purtuttavia a novembre 2020 [redacted] ha azionato un pignoramento sul c/c e sulla busta paga della ricorrente che gli impediva di onorare tutti i finanziamenti aperti di cui 2 con la stessa [redacted] e, da allora non è più riuscita a regolarizzare le rate in scadenza.

Il pignoramento era stato richiesto in forza del decreto ingiuntivo [redacted] di cui la sig.ra Zangla non aveva avuto conoscenza (sebbene ritualmente notificato) e che riguardava un contratto di finanziamento del 23/06/2017 della [redacted] (già [redacted]) che doveva essere rimborsato con delega diretta sulla busta paga con una rata mensile di € 232,00.

Purtuttavia, il suddetto finanziamento non veniva inserito nella delega di pagamento della busta paga e, da quanto riferito dagli operatori della medesima [redacted] alla sig.ra Zangla, era stato messo in coda rispetto agli altri pagamenti già presenti in busta paga. Al contrario, la [redacted] agiva in via esecutiva.

Ne è conseguito il mancato pagamento delle rate che, sino a quel momento, erano state tutte interamente pagate dalla ricorrente, relativamente ai seguenti finanziamenti:

1. [redacted] (già [redacted]) cessione del 1/5 rata mensile € 233,00
3. [redacted] trattenuto in busta paga rata mensile € 207,00
4. [redacted] concesso il 30/07/2020 rata mensile € 411,00 (all.5)
5. [redacted] finanziamento del 17/10/2019 rata mensile € 263,00 (all.6). Quanto sinora rappresentato, veniva evidenziato anche in sede di opposizione all'esecuzione azionato e nei confronti della [redacted] nel proc. [redacted] del Tribunale di Tivoli. In detta occasione, veniva precisato altresì che, l'ultimo finanziamento della stessa Compass era stato concesso in data 17/10/2019 e l'ultimo finanziamento in ordine di tempo, era stato concesso dalla [redacted] in data 30/07/2020 e, in entrambe le erogazioni, alcuna negatività o iscrizione nelle liste dei cattivi pagatori, per pregressi mancati pagamenti dei finanziamenti, era emersa."

tali circostanze hanno compromesso l'equilibrio tra le obbligazioni assunte e la capacità reddituale;

- attualmente la ricorrente svolge attività di Collaboratrice scolastica ed ha un reddito medio mensile di 1.336,57 come risulta dalla dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2021 (all.1);
- le cause dell'indebitamento, pertanto, risiedono esclusivamente nella perdita di un adeguato reddito e nella modesta retribuzione percepita appena sufficiente a far fronte alle esigenze personali e della famiglia;
- il nucleo familiare della ricorrente è composto esclusivamente dalla stessa.
- il reddito complessivo netto mensile del nucleo familiare ammonta ad € 1.336,57 e le spese correnti mensili necessarie al sostentamento del nucleo ammontano ad € 875,00.

- negli ultimi cinque anni la ricorrente non ha compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio;
  - su ricorso dell'istante l'Organismo Composizione della Crisi tenuto presso l'ODCEC di TIVOLI ha nominato la Dottoressa Pizziconi Silvia con studio a Cave, in Viale Pio XII 24, tel/fax n. , indirizzo pec: silviapizziconi@pec.it, e il dott. Gianluca Aiaci con studio in Palestrina via della Martuccia 38 quale Gestori della crisi incaricati della redazione della relazione al "*Piano di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore*" ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022 contenente:
    - le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
    - le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
    - un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;
    - una presunta indicazione dei costi connessi alla procedura;
    - un'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.
- La situazione patrimoniale della ricorrente, alla data di presentazione del presente ricorso, redatta con l'ausilio dei gestori evidenzia le seguenti poste:

## VALORI PATRIMONIALI ATTIVI STIMATI

Valore stimato del patrimonio immobiliare	€ 21,97
Valore stimato del patrimonio mobiliare	€ 1.000,01
<b>Valore complessivo del patrimonio</b>	<b>€ 1.021,98</b>

## VALORI PATRIMONIALI PASSIVI ACCERTATI

TIPOLOGIA DEBITO	Debito Residuo	% Tot.	Rata Media Mensile	% Tot.
[REDACTED]	46.221,72	59,84%	673,55	59,16%

ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 555959b9c0d4c2df197b43c378dea5  
 AIACI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 555959b9c0d4c2df197b43c378dea5  
 NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 16158c8fb8aa0b9 - Firmato Da: AIACI GIANLUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 555959b9c0d4c2df197b43c378dea5

prestito Delega Chirografaria	15.104,72	19,55%	232,00	20,38%
Cessione del quinto Chirografaria	9.786,00	12,67%	233,00	20,46%
Carta di credito - tutte	3.247,68	4,20%	0,00	0,00%
Tributi	2.884,32	3,73%	0,00	0,00%

Il debito residuo totale accertato è pari a € 77.244,44, che pesa mensilmente con una rata media pari a € 1.138,55.

Di seguito di riporta una tabella di dettaglio dei debiti accertati, con l'indicazione, ove possibile della rata media mensile e del rapporto rata reddito all'epoca della contrazione del debito.

Tabella 3: Dettaglio situazione debitoria

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile	Reddito Mensile	% Banca Italia
30/06/2017	prestito Delega Chirografaria	5 - [REDACTED] A	232,00	1.204,52	19,26%
30/07/2020	Fin. Credito al consumo	3 - [REDACTED]	411,00	1.277,83	32,16%
	Tributi	4 - [REDACTED] A			N.D.
17/10/2019	Fin. Credito al consumo	5 - [REDACTED] A	262,55	1.282,50	20,47%
	Carta di credito - tutte	5 - [REDACTED]			N.D.
	Tributi	6 - [REDACTED] B			N.D.
27/04/2016	Cessione del quinto Chirografaria	5 - [REDACTED]	233,00	1.417,00	16,44%

#### Spese di procedura ipotizzate: € 3.648,73

La ricorrente ha la disponibilità dei beni di cui agli allegati A (beni immobili) e B (beni mobili).

I creditori della ricorrente sono quelli indicati nell'elenco allegato C con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione di cui all'allegato D.

La fattibilità del piano risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati, dalla relazione dei gestori;

Tutto ciò premesso la parte ricorrente debitrice, così come rappresentata e difesa,

#### PROPONE

La soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano e la cui fattibilità è attestata dai Gestori della crisi nominati ed in virtù di tutto quanto sopra,

**CHIEDE**

- Che l'III.mo Tribunale di TIVOLI voglia dichiarare aperta la procedura per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza disponendo la comunicazione ai creditori;
- che voglia disporre che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Allega i seguenti documenti:

- 1) proposta di accordo;
- 2) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- 3) copia della dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- 4) piano di ristrutturazione dei debiti;
- 5) attestazione di fattibilità del piano da parte dell'OCC;
- 6) elenco delle spese correnti necessarie per il proprio sostentamento e quello della famiglia;
- 7) certificato di stato di famiglia;

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

**I Gestori**

Dott. Gianluca Aiaci

Dott.ssa Silvia Pizziconi





## Tribunale Ordinario di Tivoli

R.P.U. n. 74/2023

Il Giudice,

Visto il ricorso presentato, tramite l'O.C.C., da Maria Saveria Zangla, per la ristrutturazione del debito;

visti gli artt. 67 e ss. CCII;

rilevato che la ricorrente è qualificabile come consumatore;

rilevato che la domanda è corredata degli elementi di cui all'art. 67 co. 2 CCII;

considerato che non appaiono sussistenti le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCII;

ritenuto che la proposta ed il piano siano ammissibili;

vista l'istanza avanzata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 70 co. 4 CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII,

Dispone che la proposta ed il piano (con annerimento dei dati sensibili a cura della Cancelleria) siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

dispone il divieto per i creditori aventi titolo o cause anteriori, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari nonché di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del consumatore, fino alla conclusione del procedimento;

Avverte che, a mente dell'art. 70 co. 3 CCII, ogni creditore potrà nei venti giorni successivi alla comunicazione del presente decreto da parte dell'OCC presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC che allo scopo dovrà indicarlo nella propria comunicazione.

Dispone che, a mente dell'art. 70 co. 6 CCII, l'OCC entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, sentito il debitore, riferisca per iscritto al Giudice, proponendo eventuali modifiche ritenute necessarie.

Si comunichi.

7.7.2023

Il Giudice

Dott.ssa Beatrice Ruperto

